

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 28.6.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 12111/660 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 12111/660pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Mazzocco Luigi, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Renna Giovanni, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 2/5/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società ASD Isernia FC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il fatto

In data 2.05.2016, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. Giovanni Renna, condannava la Società ASD Isernia FC, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.040,00.

La predetta decisione veniva comunicata alla Società ASD Isernia FC, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19.05.2016.

La Società ASD Isernia FC, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 6 di inibizione a carico del Sig. Mazzocco Luigi;
- 1 punto di penalizzazione e € 1.500,00 di ammenda a carico della Società SF Aversa Normanna Srl.

Per entrambi i deferiti si è costituito, depositando delega, l'Avv. Michele Cozzone, il quale ha eccepito pregiudizialmente la nullità del deferimento per mancata notifica dell'avviso di conclusioni indagini e chiedendo quindi il proscioglimento o in subordine l'applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.

La Procura contesta l'eccezione avversa di difetto di notifica dell'avviso, depositando le lettere di vettura del corriere incaricato dalle quali risulta che la comunicazione relativa all'avviso di chiusura indagini, tanto per il Mazzocco quanto per la Società, non è stata consegnata per essere risultato assente il destinatario, e che la stessa è stata successivamente restituita al mittente dopo circa un mese per compiuta giacenza.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata "*per tabulas*".

È infatti incontestato che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale sia stata ricevuta dalla Società in data 19.05.2016. Ne consegue che in base alle vigenti norme regolamentari il pagamento doveva esser effettuato entro il successivo 18 giugno 2016.

L'eccezione di nullità del deferimento proposta dalla difesa dei deferiti non merita accoglimento, in quanto l'avviso di conclusione indagini è stato inviato ai medesimi recapiti – risultanti dagli atti federali - presso i quali sono stati positivamente ricevuti tutti gli altri atti del deferimento, e lo stesso non è stato recapitato per assenza dei destinatari, essendo poi restituito al mittente dopo oltre un mese per compiuta giacenza.

Ai fini del presente procedimento, pertanto, l'avviso deve ritenersi ritualmente trasmesso e la responsabilità della mancata ricezione è da addebitare ai deferiti.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Mazzocco Luigi e dell'ASD Isernia FC per gli addebiti loro ascritti;
- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Mazzocco Luigi;
- 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza nell'attuale stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a carico della Società ASD Isernia FC.

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OMERO NONNIS (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15), ANGELO SANTABARBARA (all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, con funzioni di DS del Sett. Giov.), MARCO BERLUCCHI (all'epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015), ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 12111/660pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. Nonnis Omero, Presidente e legale rappresentante della ASD Selargius Calcio nella stagione sportiva 2014-2015;
2. Santabarbara Angelo, Dirigente tesserato per la ASD Selargius Calcio nella stagione sportiva 2014-2015 con funzioni di Direttore Sportivo del Settore Giovanile;
3. Berlucchi Marco, tesserato in qualità di Segretario per la ASD Selargius Calcio per la stagione sportiva 2014-2015 e comunque fino al 9.12.2015;
4. Società ASD Selargius Calcio;

per rispondere:

- 1) Nonnis Omero, per avere omesso, nella predetta qualità, ogni attività di controllo in ordine alle condizioni mediche del calciatore Federico Casari in conseguenza dell'infortunio subito dallo stesso in data 23.04.2015, presso l'impianto sportivo di Monserrato (CA), tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e alle relative conseguenze connesse alla copertura assicurativa del predetto calciatore in ragione del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e alla conseguente fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il proprio tesserato di una adeguata assistenza sanitaria della Società e del rimborso delle relative spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all'art. 17 dello Statuto Federale;
- 2) Santabarbara Angelo, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Segretario della Società ASD Selargius Calcio Signor Marco Berlucchi, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all'attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell'infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l'impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborsi delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all'art. 17 dello Statuto Federale.

3) Berlucchi Marco, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Direttore Sportivo del Settore giovanile della Società ASD Selargius Calcio Signor Angelo Santabarbara, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all'attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell'infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l'impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborso delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all'art. 17 dello Statuto Federale.

4) La Società ASD Selargius Calcio per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente pro-tempore e ai propri tesserati.

Il fatto

In data 23.04.2015, l'atleta Federico Casari, tesserato juniores della Società deferita, subiva un infortunio durante una partita di allenamento con la prima squadra, disputato sul campo di Monserrato, riportando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, per il quale si rendeva necessario l'intervento chirurgico.

Contrariamente a quanto assicurato dal Responsabile di Settore Angelo Santabarbara, e cioè che la Società si sarebbe occupata della pratica assicurativa, dopo diversi mesi l'atleta, contattando telefonicamente la Lega Dilettanti, veniva a conoscenza del fatto che nessuna pratica risultava attivata a suo nome. A quel punto l'atleta si rivolgeva ad uno studio legale che, con lettera raccomandata del 27.05.2016 richiedeva la negoziazione assistita e i dati identificativi della polizza assicurativa obbligatoria per legge, ma anche tale richiesta risultava senza esito.

I suddetti legali informavano la Procura Federale della situazione con nota del 28.10.2016 e la Procura avviava l'indagine, nell'ambito della quale venivano ascoltati il Presidente della Società Sig. Omero Nonnis, il quale dichiarava di non aver avuto conoscenza dell'infortunio se non dalla raccomandata del 27.05.2017; il Vice Presidente, Sig. Antonio Gaia, il quale riferiva che da informazioni assunte, nessuno era a conoscenza dell'infortunio; il Sig. Santabarbara, il quale affermava di avere avuto conoscenza dell'infortunio da una conversazione tra altri giocatori e riferiva di aver indicato all'atleta ed alla di lui madre, nell'occasione in cui si erano recati al campo per chiedere spiegazioni, il Sig. Marco Berlucchi come persona preposta ad occuparsi di tali pratiche.

Le posizioni dei suddetti tesserati erano complessivamente smentite dalle dichiarazioni dei giocatori – ascoltati dalla Procura Federale - Federico Cicchinelli e Matteo Arnaldo Maticena, nonché da quella dell'allenatore delle squadre juniores Pier Paolo Piras.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul

deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il Dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nonnis Omero;
- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Santabarbara Angelo;
- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Berluschi Marco;
- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società ASD Selargius Calcio.

I deferiti non sono presenti, né costituiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale, preliminarmente, rileva d'ufficio che la convocazione per l'udienza non è pervenuta al deferito Berluschi Marco, ed il relativo plico è stato restituito al mittente con l'indicazione "indirizzo inesistente". In relazione a tale posizione, pertanto, risulta necessario disporre lo stralcio e rimettere gli atti alla Procura per individuare il corretto indirizzo cui notificare la convocazione.

Alla luce degli atti di indagine il deferimento risulta provato e fondato nei limiti che seguono. La condotta inerte ed omissiva dei Dirigenti tesserati delle Società, la dimostrata assenza di una catena informativa tale da rispondere alle oggettive esigenze dell'atleta palesate nella circostanza, e viepiù la mancanza assoluta di risposta perfino alle sollecitazioni dello Studio legale incaricato dall'atleta, dimostrano di per sé un comportamento del tutto contrario ai principi di assistenza e tutela che fanno carico alle Società sportive affiliate e la cui violazione integra la lesione del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art.1 bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva in combinato disposto con l'art.91,c.1 delle NOIF.

Ogni altro richiamo operato dalla Procura alle norme asseritamente violate non appare attinente alla fattispecie concreta.

Deve essere pertanto ritenuto fondato, nei limiti anzidetti, il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- preliminarmente, dispone lo stralcio della posizione disciplinare del Sig. Berluschi Marco, rimettendo gli atti alla Procura per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare la convocazione.

Nel merito:

- dichiara la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti, nei limiti di cui in motivazione;
- dispone conseguentemente irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nonnis Omero;
- mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Santabarbara Angelo;
- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società ASD Selargius Calcio.

(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01), Società ASD ELMAS 01 - (nota n. 12590/760 pf16-17 GP/AS/ac del 15.5.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 12590/760pf16-17GP/AS/ac del 14 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Luca Montisci, all'epoca dei fatti legale rappresentante della ASD Elmas 01 per la violazione di cui all'art.10, comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per €5.050,00 e la fidejussione bancaria per e 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all'effettuazione de predetto incombente;
- la Società ASD Elmas 01, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il fatto

In data 18.07.2016, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società ASD Elmas 01 non ha adempiuto al deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, dell'importo di iscrizione per € 5.050,00 e della fidejussione bancaria per € 2.500,00 come prescritto ai punti (A4) e (A5) del Comunicato Ufficiale n.800/2015 pubblicato in Roma il 18/06/2015. Detto C.U., tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento) a carico della Società e la sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) a carico del legale rappresentante.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “*per tabulas*”.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Luca Montisci e ASD Elmas 01 per i fatti loro addebitati.
- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Luca Montisci, quale legale rappresentante della Società all'epoca dei fatti;
- ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) a carico della Società ASD Elmas 01.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio